

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 910**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei deputati FOTI, ALBONI, GIORGETTI Alberto e BUTTI**

*(V. Stampato Camera n. 1296)*

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio  
e lavori pubblici) della Camera dei deputati il 28 novembre 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 novembre 2001*

---

**Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia  
di tipi di contratto di locazione di immobili**

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Tipi di contratto)*. 1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2».

### Art. 2.

*(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: «agli articoli 2, 3, 4,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «, che provvedono alla definizione di contratti-tipo» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il loro rispetto»

sono inserite le seguenti: «, unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-*bis*.»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole: «di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-*bis*»;

2) al comma 3, le parole: «di contratti-tipo relativi alla» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di».

